



COMUNE DI SETZU

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 30-03-2023

COPIA

**Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 - DISCUSSIONE E
CONSEQUENTE DELIBERAZIONE**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore 18:30 convocato con apposito avviso il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione si è riunito nelle persone dei Sigg.ri:

Palla Sandro	P	Pagano Stefano	P
Sitzia Eugenio	P	Serra Michelina	P
Cotza Francesco	P	Cotza Nemesio	A
Pillitu Tatiana	P	Corona Marco	P
Scema Eleonora	P	Pilloni Gianluca	P
Muscas Maria Chiara	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. Sandro Palla, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Sandro Palla introduce e illustra l'argomento:

PREMESSO che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 al 30 aprile 2023 e contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 151, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

ATTESO CHE la Giunta Comunale, con deliberazione n. 37 del 21/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2023-2025 al Consiglio Comunale;

ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 38 del 21/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, corredato dagli allegati previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 e della specifica normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano richiamati e allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, del rendiconto dell'Unione di comuni nonché dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;
- la deliberazione del Giunta Comunale n. 11 del 10/01/2023, di determinazione dell'indennità di funzione agli amministratori comunali, ai sensi dell'articolo 82 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26/05/2022, con le quali sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU 2022, confermate per il corrente esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17/01/2023 con la quale è stata approvata la ricognizione annuale della presenza di personale in soprannumero e delle condizioni di eccedenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 10/01/2023 con la quale sono state approvate le tariffe relative al Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 10/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione delle nuove tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia e aree cimiteriali;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 10/01/2023, relativa all'approvazione delle tariffe per casa acqua;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 10/01/2023, relativa all'approvazione delle tariffe beni patrimoniali;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 10/10/2023, relativa all'approvazione delle tariffe usi di pascolo;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 07 del 10/01/2023, relativa all'approvazione delle tariffe per pratiche urbanistiche;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07/02/2023, relativa all'approvazione del prospetto dell'avanzo presunto di amministrazione sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e spese vincolate e non dell'esercizio precedente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 14/02/2023, relativa all'applicazione dell'avanzo presunto di amministrazione al bilancio 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 10/01/2023, relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni;

DATO ATTO inoltre che, in riferimento alle entrate tributarie derivanti dalla Tassa sui rifiuti (TARI), si conferma il regime di tariffe, esenzioni e riduzioni previste nell'ambito del Piano Finanziario Tari 2022-2025, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 26/05/2022;

VERIFICATO che copia dei documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTO l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *“gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;

VISTO l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *“a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502*

e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123".

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

VISTO altresì l'art. 1, c. 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali, prevede che *"i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori";*

RILEVATO che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);
- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010).

RICHIAMATI:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del Decreto Legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

- l'articolo 14, comma 2, del Decreto Legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

CONSTATATO che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Entra il consigliere Corona Marco alle ore 18:42;

Al termine dell'esposizione, constatata l'assenza di interventi, il Sindaco pone ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità.

Pertanto il **Consiglio Comunale**

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D. Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto secondo lo schema All. 9 al D. Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2023-2025 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;

DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2023-2025 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

DI PUBBLICARE sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014;

DI TRASMETTERE i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso.

Il Sindaco
F.to Sig. Palla Sandro

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 362 reg. pubblicazioni

Pubblicata all'albo pretorio dal 06-04-2023 per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Parere di Regolarità Tecnica

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 21-03-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gabriele Carta

Parere di Regolarità Contabile

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 21-03-2023

Il Responsabile di Servizio Finanziario
F.to Dott. Gabriele Carta

Per copia conforme all'originale

Setzu, li 06-04-2023

Il Segretario Comunale
Dott. Giorgio Sogos